



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N° 63 del 13/09/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 settembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CIAVARDINI FRANCESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S.D. ALATRI CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.29, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHE' ALL'ART.23 DELLE NOIF.

La Procura Federale, a seguito della segnalazione dell'AIAC, in data 26 ottobre 2018, avente per oggetto l'attività di allenatore svolta dal sig. Luigi Pica, tecnico abilitato a favore della società Alatri Calcio arl, presumibilmente come presta nome a favore del sig. Stefano Sarra, non abilitato, ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Dalla attività di indagine, la Procura Federale ha accertato elementi a carico del sig. Pica, tecnico abilitato, il quale ha effettivamente svolto attività di presta nome in favore del citato Stefano Sarra.

La Procura, ha rilevato che il Sarra e la società Alatri Calcio arl, in persona del legale rappresentante p.t., hanno convenuto per l'applicazione di una sanzione ex art.32 sexies del C.G.S., e che il sig. Ciavardini non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere ascoltato.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata ai soggetti in questione e dagli stessi regolarmente ricevuta.

Ha tenuto ad evidenziare la Procura il comportamento del Sarra, il quale benché tesserato per la società Alatri Calcio in qualità di dirigente accompagnatore, ha svolto le funzioni di preparatore atletico, senza averne il titolo specifico, perché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico.

In considerazione di ciò, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Francesco Ciavardini, Presidente della società Alatri Calcio arl all'epoca dei fatti, per le violazioni regolamentari delle norme indicate in oggetto, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Stefano Sarra di svolgere l'attività di preparatore atletico in quanto non abilitato.

Alla riunione del 12/09/2019 per la discussione del deferimento, nessuno compariva per il deferito, ritualmente avvisato, né pervenivano deduzioni difensive.

Il rappresentante della Procura Federale, insisteva per l'accoglimento del deferimento e concludeva per l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che l'addebito a carico del deferito non sussiste.

In effetti, nessuna norma impone alle squadre partecipanti ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico e dell'attività giovanile di Lega di tesserare, oltre all'allenatore, anche un preparatore atletico iscritto all'apposito albo del settore, né dalla relazione degli incaricati della Procura emerge che l'attività del Sarra si sovrapponeva in alcun modo alla conduzione tecnica della squadra, affidata ad un tecnico abilitato e tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che qualsiasi attività di supporto a quella di conduzione tecnica, esperita nell'ambito delle dette categorie, non richieda obbligatoriamente l'iscrizione negli appositi albi, anche in considerazione del fatto che il dirigente in questione svolge l'attività di insegnante di Educazione Fisica, in possesso della laurea di Scienze Motorie.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere da ogni addebito il sig. Ciavardini Francesco.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO TESTA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA U.S.D. TOR DI QUINTO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 23, COMMA 1 C.G.S, NONCHÉ DELLA SOC. U.S.D. TOR DI QUINTO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell'AIAC circa una presunta condotta diffamatoria nei suoi confronti.

Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Massimo Testa, all'epoca presidente della U.S.D. Tor di Quinto, nel corso della trasmissione televisiva "Sport in Oro – La Domenica Sportiva dei Dilettanti" andata in onda il 5.5.19 sul canale Rete Oro, avrebbe gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro del prof. Sergio Roticiani, presidente dell'AIAC Lazio con le seguenti frasi: "(...) quel Roticiani mi sembra un prete spretato (...) e sta sotto botta di quell'insetto (...) siamo incalzati dalla associazione allenatori (...) dobbiamo adoprà sti scienziati che escono da sti corsi (...) abbiamo presa due poveracci che c'hanno rovinato (...) le due squadre hanno giocato senza allenatore (...) con uno che girava con il blocchetto sotto l'ascella e scriveva, il poveraccio (...) pero ci aveva il tesserino UEFA-B (...) sti scienziati che escono da sti corsi (...) siamo bersagliati da quell'associazione quasi a delinquere (...) una accozzaglia (...) un manipolo di malfattori (...) tutti ricattati da quella figura squallida del Presidente (...) lo spretato (...) ci stanno perseguitando (...) vonno la mancia e vanno il pizzo alla fine (...) sto a senti sto ciarlatano quello che fa il Presidente (...) Roticiani (...) è spretato viene dalla parrocchia (...)".

Secondo l'Organo Inquirente, tali affermazioni pubbliche travalicherebbero il diritto di critica e sarebbero offensive nei confronti dell'AIAC e del suo presidente nonché dell'intero movimento calcistico.

La Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Testa per violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 C.G.S, nonché la soc. U.S.D. Tor di Quinto a titolo di responsabilità diretta.

Alla riunione del 12/09/2019, preliminarmente, le parti congiuntamente esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., con sanzione finale di mesi 2 di inibizione a carico del sig. Massimo Testa ed Euro 400,00 di ammenda a carico della Società USD Tor di Quinto, così determinata:

Sanzione base di mesi 3 di inibizione a carico del sig. Massimo Testa ed Euro 600,00 di ammenda a carico della Società USD Tor di Quinto, ridotta per il rito a mesi 2 di inibizione a carico del sig. Massimo Testa ed Euro 400,00 di ammenda a carico della Società USD Tor di Quinto.

Il Tribunale Federale Territoriale applica la sanzione concordata, non emergendo dagli atti elementi ostativi all'omologazione dell'accordo raggiunto.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di inibire il sig. Massimo Testa per mesi 2 e comminare alla società USD Tor di Quinto l'ammenda di Euro 400,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TIZIANO GIOVANNELLI E DEL SIG. MASSIMO DE NICOLA, ALL'EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.S.D. MARINO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 37 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETA' A.S.D. MARINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell'AIAC circa l'utilizzo di tecnico non abilitato.

Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Tiziano Giovannelli, dirigente accompagnatore della A.S.D. Marino, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, avrebbe svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Marino sia durante gli allenamenti settimanali sia durante le gare ufficiali per il Campionato di II Categoria al posto dell'allenatore abilitato sig. Pietro Mattei nella stagione sportiva 2017-2018.

Il sig. Massimo De Nicola, presidente della detta società, per sua parte, avrebbe consentito e comunque non impedito tale condotta.

Riferisce la Procura che il sig. Pietro Mattei, allenatore di base iscritto nei ruoli tecnici, avrebbe definito la propria posizione con l'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S. previgente, per aver svolto la funzione di prestanome in favore del sig. Tiziano Giovannelli.

Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Tiziano Giovannelli e Massimo De Nicola, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 23 delle N.O.I.F., nonché la soc. A.S.D. Marino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Alla riunione fissata da questo Tribunale per il 12/09/2019, preliminarmente, le parti esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.127 del C.G.S., con la sanzione finale di mesi 4 di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli e di Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Marino, così determinata:

Sanzione base di mesi 6 di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli ed Euro 600,00 di ammenda a carico della Società ASD Marino, ridotta per il rito a mesi 4 di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli ed Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Marino.

Il Tribunale Federale Territoriale applica le sanzioni finali come sopra determinate, non emergendo dagli atti elementi ostativi all'omologazione dell'accordo raggiunto.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di inibire i sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli, rispettivamente presidente e dirigente della Società ASD Marino, per mesi 4 e di comminare alla società ASD Marino l'ammenda di Euro 400,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO BIZZAGLIA, DIRIGENTE DELLA ASD POMEZIA CALCIO 1957 (già SSD POMEZIA CALCIO), PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA SOCIETÀ ASD POMEZIA CALCIO 1957 (già SSD POMEZIA CALCIO), AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. LIMITATAMENTE ALLA CONTESTATA INCOLPAZIONE DI DICHIARAZIONE MENDACE DEL SIG. BIZZAGLIA.

La Procura Federale, a seguito della nota trasmessagli dal Comitato Regionale Lazio in data 15 ottobre 2018, ha provveduto a verificare le circostanze relative all'episodio accaduto al termine della gara Pomezia Calcio – Campus Eur del 10 ottobre 2018, valevole per la Coppa Italia Eccellenza.

In tale circostanza, il Giudice Sportivo, con il C.U. n. 94 del 12/10/2018, infliggeva alla Società SSD Pomezia Calcio l'ammenda di Euro 800,00, perché persona riconducibile alla società, a fine gara, colpiva un assistente arbitrale con uno schiaffo al volto e tentava, successivamente, di aggredirlo, venendo allontanato dal dirigente locale.

L'Assistente si recava poi presso l'Ospedale S. Eugenio di Roma, dove gli veniva diagnosticato un trauma con 2 giorni di prognosi s.c..

Dopo l'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, ed aver espletato vari atti di indagine, fra i quali assumono particolare rilevanza gli atti di gara, la cartella clinica dell'assistente arbitrale sig. Davide Tartaglia, sono state prese in considerazione anche le audizioni dello stesso assistente arbitrale, del sig. Bizzaglia e del dirigente Mancini, entrambi tesserati per la società SSD Pomezia Calcio.

L'Assistente arbitrale riconosceva attraverso le foto il sig. Bizzaglia come l'autore del gesto di violenza nei suoi confronti, che si qualificava falsamente come presidente della società.

Il Bizzaglia, si giustificava sostenendo che al termine della partita si trovava nella zona degli spogliatoi ed accorgendosi che i giocatori delle due squadre erano particolarmente agitati, entrava in campo per dirimere la situazione e si poneva tra i calciatori e la terna arbitrale, e vedendo avvicinarsi l'assistente in questione lo respingeva appoggiandogli inaspettatamente una mano sul corpo, non ricordandosi se lo colpiva al volto o meno.

La Procura Federale, vista anche la comunicazione di conclusione delle indagini del 5 giugno 2019, e tenuto altresì conto di tutto quanto sopra descritto, riteneva, senza ombra di dubbio, il Bizzaglia colpevole dell'aggressione nei confronti dell'Assistente arbitrale, e pertanto riteneva di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale lo stesso, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., e la Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio), per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S., limitatamente alla contestata incolpazione di aver riferito alla terna arbitrale della sua qualifica di presidente della società, circostanza rivelatasi successivamente mendace.

Alla riunione fissata per il giorno 12/09/2019, preliminarmente, le parti esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., con la sanzione finale di mesi 10 di inibizione a carico del dirigente Bizzaglia Alessio e di Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio), così determinata:

Sanzione base di mesi 15 di inibizione a carico del dirigente, sig. Bizzaglia Alessio, ed Euro 600,00 di ammenda a carico della Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio), ridotta per il rito a mesi 10 di inibizione a carico del dirigente Bizzaglia Alessio e di Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio).

Il Tribunale Federale Territoriale applica le sanzioni finali come sopra determinate, non emergendo dagli atti elementi ostativi all'omologazione dell'accordo raggiunto.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di inibire il dirigente, sig. Bizzaglia Alessio per mesi 10, e di comminare alla società ASD Pomezia Calcio 1957 (già SSD Pomezia Calcio) l'ammenda di Euro 400,00.
Si trasmette agli interessati.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALVARO ALBANESI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, E A CARICO DEL SIG. AMOS RAMOZZI, DIRIGENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 23, COMMA 1 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota dell'AIAC Sezione Lazio, inviata alla Procura Federale il 22 ottobre 2018, ha espletato vari atti di indagine in merito a quanto segnalato, circa la condotta della Società ASD Nuova Pescia Romana 2004, che indicava in alcune distinte di gara il nominativo dell'allenatore regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2017/2018, avvalendosi invece dell'operato del sig. Amos Ramozzi, che avrebbe svolto le funzioni di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di prima categoria, privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

Nel corso dell'attività istruttoria del procedimento, la Procura ha esaminato preliminarmente la posizione federale del sig. Amos Ramozzi, e quindi ha ascoltato alcuni calciatore ed i tecnici federali Menegaldo e Porciatti nonché il presidente della società, sig. Alvaro Albanesi, i quali tutti affermavano che il Marozzi si limitava ad una mera collaborazione affiancando gli allenatori abilitati.

Il sig. Marozzi nella sua dichiarazione ammetteva tale collaborazione, aggiungendo che in alcuni casi sostituiva il tecnico Menegaldo, in quanto non presente in panchina nel corso degli incontri ufficiali.

La Procura Federale, dopo aver ascoltato i soggetti di cui sopra, e tenuto conto delle prove documentali acquisite, ha accertato che nella stagione sportiva 2017/2018 il sig. Amos Marozzi ha svolto attività di tecnico, privo del necessario titolo abilitativo e, pertanto, lo deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni delle norme indicate in oggetto, unitamente al presidente Alvaro Albanesi, per aver consentito o comunque non impedito tale situazione.

Anche la società ASD Nuova Pescia Romana 2004 veniva deferita per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per l'appartenenza dei soggetti sopra citati alla predetta società.

Alla riunione indetta per il deferimento, nessuno compariva per i deferiti, benché ritualmente convocati, né pervenivano memorie difensive.

La Procura Federale insisteva nel deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- Alvaro Albanesi, mesi 4 di inibizione;
- Amos Ramozzi, mesi 3 di inibizione;
- ASD Nuova Pescia Romana 2004, ammenda Euro 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dalle istruttorie e dalla documentazione depositata.

Lo stesso Marozzi, ammetteva di aver sostituito il tecnico abilitato in occasione di incontri ufficiali. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale vista l'entità e le tipologie delle condotte tenute, ritiene congrue le richieste dell'Organo requirente. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabilità degli addebiti loro ascritti e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni:

- Alvaro Albanesi, mesi 4 di inibizione;
- Amos Ramozzi, mesi 3 di inibizione;
- ASD Nuova Pescia Romana 2004, ammenda Euro 500,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL PRESIDENTE

Livio Proietti

Publicato in Roma il 13 settembre 2019

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli